



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 19 "DI PIATEDA" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI PIATEDA

ORDINANZA N. 187

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta in data 7 luglio 2026 e registrata al protocollo al n. 22789, con la quale l'Impresa Rigamonti S.p.A. (P. IVA 00414570143) con sede a Milano in via Vittor Pisani n. 20, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 2+315 e il km 2+670, nel territorio del comune di Piateda, per lavori di costruzione di linea elettrica MT con tensione a 15.000 Volt interrata e aerea (dal km 2+315 al km 2+670) e linea elettrica BT con tensione a 400/230 Volt interrata (dal km 2+325 al km 2+435) con scavo tradizionale in attraversamento longitudinale della sede stradale e recupero linea aerea (dal km 2+325 al km 2+435), in Via Pradella (S.P. n.19), Via Amonini (S.P. n. 19), Via Sottomonte, Via La Roggia e proprietà private, nel Comune di Piateda;

CONSIDERATO che i sopracitati lavori saranno eseguiti dall'Impresa Rigamonti S.p.A. per conto della società e-distribuzione S.p.A., titolare della concessione n. 11211 rilasciata dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 31092 del 17 settembre 2025;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del funzionario responsabile dell'istruttoria, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori sopracitati;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 19 "di Piateda", dal km 2+315 al km 2+670, in comune di Piateda, **dalle ore 7.00 del giorno 13 luglio 2026 fino a fine lavori, e comunque entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 10 agosto 2026.**

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza.

Il senso unico alternato sarà attuato per tratti limitati, intermedi e successivi di minore lunghezza, in base alle esigenze del cantiere.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

La segnaletica attinente a "lavori", "strada deformata" ed al limite di velocità massima 30 km/h dovrà permanere ed essere periodicamente verificata dalla ditta esecutrice, fino al completo ripristino della pavimentazione bituminosa in tutte le porzioni di carreggiata soggetta ad escavazione.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito e la mancanza della segnaletica orizzontale;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Impresa Rigamonti S.p.A. - cell. n. 338 9738318

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società e-distribuzione S.p.A. e Impresa Rigamonti S.p.A. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società e-distribuzione S.p.A. e Impresa Rigamonti S.p.A., possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 10/07/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005